

DISTRETTO SOCIO - ASSISTENZIALE N. 2

DI

SAN MARCO ARGENTANO



San Marco Argentano

Comune capofila



Cervicati



Fagnano Castello



Malvito



Mongrassano



Mottafollone



Roggiano Gravina



San Donato di Ninea



San Lorenzo del Vallo



San Sosti



Sant'Agata di Esaro



Santa Caterina Albanese



Spezzano Albanese



Tarsia



Terranova da Sibari

PROVINCIA DI COSENZA

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

Provincia di Cosenza

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART.34 DEL TUEL (D.LGS.267/2000) PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NEL DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE N.2 DI SAN MARCO ARGENTANO.

Tra le Amministrazioni Comunali di :

1. San Marco Argentano
 2. Roggiano Gravina
 3. Mongrassano
 4. Cervicati
 5. Fagnano Castello
 6. Santa Catterina Albanese
 7. Malvito
 8. San Sosti
 9. Sant'Agata D'Esaro
 10. San Donato di Ninea
 11. Mottafollone
 12. Spezzano Albanese
 13. San Lorenzo del Vallo
 14. Terranova Da Sibari
 15. Tarsia
- e l'ASP n° 2 Distretto Esaro-Pollino

Per l'adozione del Piano di Zona e in attuazione:

- Dell'art. 34 del TUEL (D.Lgs.267/2000) che consente accordi di programma tra amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici”.... per la definizione e l'attuazione di opere, d'interventi o di programmi di intervento che richiedono , per la loro completa realizzazione, l'azione d'intervento coordinato “;
- Della Legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per realizzazione del sistema integrato interventi e servizi sociali”, con particolare riferimento all'art. 19, che al comma 2 prevede l'adozione del Piano di Zona attraverso l'accordo di programma e al comma 3, include tra i firmati dell'accordo i soggetti di cui all'art.1, comma 4 e 5 e all'art.10;
- Della Legge Regionale n.23 del 5.12.2003 che ha definito all'art. 17 gli ambiti territoriali di cui all'art. 8 della legge 328/2000;

Concordano la sottoscrizione del presente accordo di programma e stabiliscono quanto segue:

ART. 1

La premessa è parte integrante dell'accordo

ART.2
ENTE CAPOFILA

Il Comune di San Marco Argentano, in quanto sede del Distretto Socio Sanitario dell'ASP Esaro Pollino Distretto di san Marco Argentano, viene individuato quale Comune capofila dell'ambito territoriale come determinato dalla Regione Calabria, per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio assistenziali.

ART. 3
FINALITA'

L'accordo di programma si propone le finalità di cui alla legge 328/00; L.R. n23/03; Piano Nazionale; Piano Regionale degli interventi dei servizi sociali. Per assicurare alle persone e alle famiglie interventi e servizi sociali al fine di garantire qualità di vita e pari opportunità ai cittadini: per prevenire ,eliminare o ridurre le condizioni di bisogno , di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito ,difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.

L'organizzazione degli interventi e dei servizi si articoleranno in:

- Servizi per l'infanzia, adolescenza, responsabilità familiare;
- Servizi per gli anziani;
- Servizi per gli adulti;
- Servizi per i disabili;
- Servizi di assistenza economica.

L'accordo si prefigge , inoltre:

- di promuovere la partecipazione di tutti i soggetti pubblici ,privati e del privato sociale ,le organizzazioni sindacali le associazioni sociali ,di famiglie e di tutela degli utenti;
- di promuovere una gestione in forma associata delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali e servizi socio assistenziali da realizzare sul territorio di competenza;
- di promuovere e realizzare ,nell'ambito territoriale di riferimento ,una gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali ,attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti ,delle risorse economiche ,professionali e strutturali , nonché delle procedure di gestione amministrative e contabili, di monitoraggio e di rendicontazione;
- di regolare compiutamente l'esercizio associato di alcuni servizi ,individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della gestione , nonché, le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi.

ART.4
IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

I firmatari dell'incontro si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nei Piani di Zona del Distretto, secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima

diligenza per superare eventuali difficoltà ed imprevisti sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nei Piani di Zona. Al fine di favorire la formazione di un sistema locale integrato di interventi sociali, socio-sanitari, socio-educativi, gli enti firmati si impegnano, altresì, a promuovere protocolli, accordi e intese con ogni altro soggetto pubblico o privato interessato alla promozione del benessere sociale.

ART.5

ASSETTO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE /GESTIONE DEL PIANO DI ZONA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell'Ambito Territoriale è il Sindaco del Comune capofila d'intesa con il Comitato dei Sindaci del Distretto.

Il Comitato dei Sindaci del Distretto è composto dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto Socio Sanitario ed è rappresentato dal Sindaco del Comune Capofila che assume il compito di coordinare i lavori.

Al Comitato dei Sindaci compete :

1. l'istituzione del Gruppo Tecnico di Piano con la nomina delle persone che andranno a costituirlo e del Coordinatore;
2. la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;
3. l'eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta del Gruppo Tecnico di Piano e fermo restando gli obiettivi come definiti nell'accordo di programma.
4. La stipula di protocolli d'intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all'accordo di programma e provvede a tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali.
5. Contribuisce, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programmi da stipularsi.

Il coordinamento istituzionale si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.

ART.6

GRUPPO TECNICO DI PIANO

E' istituito il Gruppo Tecnico di Piano, composto dai tecnici dei servizi territoriali dei Comuni e del Distretto dell'A.S.P. e aperto ai referenti locali delle IPAB e del terzo Settore, quale struttura organizzativa deputata alla redazione e gestione del Piano di Zona e strumento operativo del distretto socio-sanitario.

Il Gruppo Tecnico di Piano curerà gli interessi dell'intero territorio del Distretto socio-sanitario e svolgerà, altresì, i compiti per quei Comuni privi di figure professionali tecniche ad essere inserite nel Gruppo, con oneri finanziari a carico di quest'ultimi.

Ad esso compete di:

- 1) Predisporre il rapporto di analisi e valutazione dei bisogni locali (Domanda), del livello dei servizi socio-sanitari e delle risorse professionali presenti a livello distrettuale (Offerta);
- 2) Definire gli obiettivi e le priorità del Piano di Zona a livello distrettuale;
- 3) Redigere il Piano di Zona;
- 4) Predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell'art.1 legge 8 novembre 2000n.328;
- 5) Predisporre l'articolo dei protocolli d'intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- 6) Organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- 7) Predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento da parte de Comune Capofila dell'obbligo di rendicontazione;
- 8) Formulare indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori. Rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizioni di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- 9) Promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fondi di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale e il consolidamento della rete integrata degli interventi e servizi sociali;
- 10) Segnalare eventuali problemi e criticità al Collegio di Vigilanza di cui al successivo all'art.10.

Il Gruppo Tecnico di Piano si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.

Al Gruppo Tecnico di Piano è riconosciuta una quota pari al 3,5% dei finanziamenti destinati ai progetti approvati.

ART.7

PERSONALE PER IL GRUPPO TECNICO DI PIANO

L'utilizzo del personale per il Gruppo Tecnico di Piano avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del coordinatore dello stesso.

Restano ferme, per il personale impiegato, la dipendenza amministrativa ed i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.

Per l'eventuale personale distaccato dagli Enti partner resta la dipendenza amministrativa ed i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza.

ART.8

RISORSE E FINANZIAMENTI

I soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto con il presente accordo.

In particolare tali risorse sono:

- Risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;
- Risorse provenienti dai budget del Distretto sanitario coincidente con l'ambito territoriale;
- Finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socioassistenziale Regionale e dal Fondo Nazionale per le politiche sociali così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- Finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- Disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende pubbliche di Servizi alla persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti;

ART. 9 MODIFICHE

Eventuali modifiche dell'accordo sono possibili purché concordate unitamente tra i soggetti in esso coinvolti e, qualora comportanti aumenti della spesa prevista, ne riportano la relativa copertura finanziaria.

ART.10 COLLEGIO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 34, comma 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma è svolta da un collegio composto dal Presidente del comitato dei Sindaci e da due rappresentanti degli Enti Locali del Distretto socio –sanitario nominati dal Comitato dei Sindaci .

Il Collegio di Vigilanza ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento degli interventi previsti nel Piano di zona.

Il Collegio di Vigilanza si dovrà riunire almeno due volte l'anno.

In caso di ritardi o costante negligenze o difficoltà nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione ai soggetti firmatari dell'accordo al fine di definire soluzioni o interventi da adottare.

ART.11 RESPONSABILITA'

Dall'approvazione del piano finanziario decorre il termine di 45 giorni per l'adempimento degli obblighi finanziari e per l'attivazione dei servizi indicati a carico di ciascun firmatario. Decorso tale termine scatta a carico dell'inadempiente la relativa responsabilità contrattuale, e ciascuno degli altri firmatari può adire al collegio di vigilanza, ai sensi dell'art. 11, affinché prenda i provvedimenti consequenziali.

ART. 12 EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all'accordo di programma, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e un terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il collegio in questione deciderà secondo legge.

ART. 13

EFFICACIA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GIA' ESPLETATA IN VISTA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO

Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo.

ART. 14

RECESSO

I soggetti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri firmatari con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni. Il recesso comporta per i comuni l'obbligo di restituire alla regione Calabria la quota di premialità per la gestione associata, eventualmente già riscossa.

ART. 15

DURATA

La durata del presente accordo è fissata in tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avviso delle attività, dei progetti discendenti dall'accordo medesimo e dei criteri operativo gestionali.

Periodicamente si procederà alla verifica ed all'aggiornamento del Piano in funzione degli obiettivi ed alle nuove esigenze che emergeranno, nonchè degli indirizzi regionali.

ART. 16

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 del D.Lgvo n. 267/2000